















Prot. 120/UNI Palermo, 7 febbraio 2025

Al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Apertura pomeridiana Uffici Dipartimento Funzione Pubblica – Disposizione. Richiesta modifica.

Con nota di pari oggetto, prot. n. 9375 del 3 febbraio 2025, la S.V., nell'impartire disposizioni relative ai nuovi orari di apertura e chiusura della sede dipartimentale, ha disposto che le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale autorizzato dovranno essere garantite almeno fino alle ore 17,30.

A tal proposito le scriventi OO.SS. rappresentano quanto segue.

Nel contesto del pubblico impiego Italiano, la durata minima del lavoro straordinario non è definita per legge. Per sua natura il lavoro straordinario si configura come un'attività lavorativa che eccede l'orario di lavoro ordinario stabilito per i dipendenti pubblici. La sua attivazione è subordinata a specifiche esigenze di servizio e deve essere autorizzata dal dirigente responsabile.

La regolamentazione del lavoro straordinario nel pubblico impiego è demandata principalmente ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di categoria. Questi contratti possono prevedere limiti massimi di ore straordinarie, modalità di autorizzazione e compensazione, ma non stabiliscono una durata minima.

Anche la giurisprudenza ha chiarito che il lavoro straordinario deve essere giustificato da effettive esigenze di servizio e non può essere utilizzato come strumento per sopperire a carenze di organico o per aggirare le norme sull'orario di lavoro.

In sintesi, mentre non esiste una durata minima espressamente prevista per legge, il lavoro straordinario nel pubblico impiego è soggetto a limiti e condizioni stabiliti dai CCNL e dalla giurisprudenza, con l'obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori e garantire un utilizzo responsabile di tale strumento.

Premesso quanto sopra, le scriventi OO.SS., ritenendo che la fissazione di una durata minima del lavoro straordinario contravvenga proprio alla natura del lavoro straordinario e potrebbe configurarsi come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro, chiedono la modifica della disposizione in questione.

LE SEGRETERIE REGIONALI

CGIL-FP CISL-FPS COBAS/CODIR S.A.Di.R.S. SIAD/CSA UGL UIL-FPL